

**IL COMMISSARIO
DEL CONSORZIO ASI DI CATANIA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

Dott. Filippo Rasà

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 3 MARZO 2026

OGGETTO: Acquisizione al patrimonio del Consorzio, *ex art. 42 bis* DPR n. 327/2001, di area occupata senza titolo nell'ambito di procedura espropriativa.

VISTO il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 15, convertito con modifiche dall'art. 1, comma 1, della L. 15.07.2011 n. 111 ("Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari");

VISTA la L.R. 9 maggio 2017, n. 8, art. 4 ("Disposizioni in materia di enti in liquidazione");

VISTO il D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza";

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, conv. in Legge con modifiche dall'art. 1, comma 1 della L. 29 luglio 2021 n. 108;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 dell'8.11.2023 che ha avviato la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio ASI in liquidazione di Catania;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 16 gennaio 2024 ed il Decreto Presidenziale n. 507/GAB del 01/02/2024, con i quali il sottoscritto, Dott. Filippo Rasà, è stato nominato Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Catania in liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 42 *bis* del DPR n. 327/2001,

premesse

- che, al fine di consentire la realizzazione in zona industriale di edificio da destinare, dapprima, ad asilo comunale e scuola materna e, successivamente, ad uffici del Consorzio ASI di Catania, con Decreto del Sindaco di Catania n. 36/3197 del 25.09.1979, il Consorzio ASI di Catania venne autorizzato all'occupazione temporanea e d'urgenza di un'area sita in Catania, Contrada Torrazze – Agglomerato di Pantano d'Arce, estesa complessivamente mq 648,0 ed allora individuata in Catasto Terreni al Foglio 49 part. 87 (oggi Foglio 49 part. 915 sub. 1 e sub. 2), all'epoca di proprietà del Signor Leonardi Salvatore;

- che il Consorzio, in data 27.12.1979, si immise nel possesso dell'immobile ed eseguì i lavori previsti trasformando irreversibilmente il fondo occupato;
- che il periodo di occupazione legittima, fissato in anni cinque e poi prorogato fino al 25.02.1985, decorse senza che venisse emesso il decreto di esproprio, con la conseguenza che l'occupazione divenne illegittima;
- che, conseguentemente, l'originario proprietario adì il Tribunale di Catania per ottenere il risarcimento del danno per detta illegittima occupazione, con ciò rinunciando alla restituzione del terreno nelle more irreversibilmente trasformato con la realizzazione dell'opera pubblica (rustici industriali da assegnare e vendere);
- che il Tribunale di Catania con la citata Sentenza n. 1305 del 30.05.1992, accertò l'irreversibile trasformazione del terreno per la realizzazione dell'opera pubblica e l'avvenuto avveramento delle condizioni per l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte del Consorzio per accessione invertita e per l'effetto, condannò quest'ultimo al pagamento del dovuto a titolo di risarcimento del danno;
- che tale pronuncia venne poi confermata in tutti i successivi gradi di giudizio e, da ultimo, con la Sentenza della Corte d'Appello di Messina (in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione) n. 280 del 17.05.1999;
- che, però, l'avvenuto l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte del Consorzio per accessione invertita espressamente accertato nella parte motiva di dette pronunce non venne mai formalmente dichiarato nella parte dispositiva;
- che il Sig. Leonardi è stato soddisfatto a seguito di procedura esecutiva;
- che, nonostante l'avvenuto pagamento, non è stato emesso il provvedimento di acquisizione al patrimonio del Consorzio previsto dal cit. art. 42 *bis* del DPR n. 327/2001
- che, nelle more, il Consorzio ASI di Catania in liquidazione è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;
- che, ad avviso della costante giurisprudenza, nonostante l'avvio della predetta procedura, l'Ente è comunque tenuto a determinarsi in merito all'acquisizione al proprio patrimonio del bene illecitamente appreso (CGARS 05.11.2018; TAR Catania 31.05.2023 n.1747)

DETERMINA

1. di completare la predetta procedura e, per l'effetto, di acquisire al patrimonio del Consorzio ASI di Catania in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 *bis* DPR n. 327/2001, l'area sita in territorio del Comune di Catania oggi individuata in Catasto al Foglio 49 part. 915 sub. 1 e sub. 2 (derivanti dall'originaria part. 87),

2. di dare atto che il presente provvedimento di acquisizione comporta l'immediato trasferimento del diritto di proprietà essendo già stato eseguito il pagamento delle somme dovute;
3. di notificare il presente atto al sig. Leonardi Salvatore, così come previsto dal 4° comma del più volte citato art. 42 *bis*;
4. di espletare tutti gli adempimenti necessari per la registrazione e trascrizione del presente atto con oneri a carico del Consorzio medesimo;
5. di dare comunicazione alla Corte dei Conti del presente provvedimento mediante trasmissione di copia integrale,
6. di porre in essere gli atti consequenziali ed ogni adempimento connesso, ivi compresa la pubblicazione del provvedimento sul *link* del Consorzio ASI di Catania in liquidazione coatta amministrativa presente sul sito web del Consorzio medesimo.

Catania, 03.03.2026

**IL COMMISSARIO DEL CONSORZIO ASI DI CATANIA
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

Dott. Filippo Rasa

